



NEWS Euroconference

Edizione di lunedì 22 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Utilizzo in compensazione delle perdite
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Trasformazione agevolata: un caso operativo in dichiarazione
di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: quando la scelta sull'adesione o meno può essere modificata?
di Angelo Ginex

LA LENTE SULLA RIFORMA

Le modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nel correttivo Ires
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aspetti particolari del monitoraggio delle cripto-attività
di Ennio Vial



CASI OPERATIVI

Utilizzo in compensazione delle perdite

di Euroconference Centro Studi Tributari

Alfa Snc è una società attiva in campo edilizio, in contabilità semplificata, che ha realizzato un piccolo complesso immobiliare tramite appalto alla società Beta Srl.

La società Alfa Snc si è costituita nel 2015 ed è rimasta inattiva per lungo tempo; la realizzazione degli immobili è avvenuta nel corso del 2019 e 2020; gli immobili sono stati ceduti nel 2021 e nel 2022.

Sino al 2018 la società è stata in sostanziale pareggio.

Nel 2019 è stata realizzata una perdita di 500.000 euro; pure nel 2020 la società ha dichiarato una perdita fiscale, pari a 700.000 euro.

Nel 2021 la società ha realizzato un reddito di 1.000.000 di euro utilizzando in compensazione le perdite precedentemente conseguite nel limite di 800.000 euro (ossia l'80% del reddito d'impresa), trovandosi a dichiarare un reddito di 200.000 euro, riportando in avanti la perdita residua di 400.000 euro.

Nel 2022 verrà dichiarato presumibilmente un utile pari a 200.000 euro.

In considerazione del fatto che successivamente a tale iniziativa imprenditoriale i soci non intendono procedere con ulteriori attività, è possibile procedere alla compensazione integrale delle perdite residue (pari a 400.000 euro) riportate dai precedenti periodi d'imposta? In caso contrario tale perdita probabilmente non potrà più essere fiscalmente beneficiata in futuro.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Trasformazione agevolata: un caso operativo in dichiarazione

di Alessandro Bonuzzi

In collaborazione con **BonelliErede** with LOMBARDI Master di specializzazione **Capitali e operazioni straordinarie per la crescita** Scopri di più

Una **società in accomandita semplice** di gestione immobiliare con patrimonio formato unicamente da un **fabbricato strumentale classificato** in A10 si è trasformata in **società semplice** con effetto dall'**1.9.2023** sfruttando la **disciplina agevolativa** riproposta dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

L'**imposta sostitutiva** è stata correttamente e tempestivamente **versata in 2 tranches nel corso del 2023** (il 60% in data 30.9.2023 e il 40% in data 30.11.2023) nella misura complessiva di 30.050 euro.

L'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato calcolato applicando alla **base imponibile** (375.626 euro) – determinata come differenza tra il **valore catastale dell'immobile** (376.176 euro) e il corrispondente **costo fiscalmente riconosciuto** (550 euro) – l'aliquota dell'**8%**, siccome la società *non è risultata essere di comodo*.

Per tutto il 2023 il fabbricato è stato **locato**; in particolare:

- dall'1.1.2023 al 31.8.2023 (243 giorni, periodo ante trasformazione) il canone, confluito tra i **ricavi** d'impresa, è stato pari a 15.535 euro e la società ha conseguito un utile di 4.397 euro a cui è corrisposto un **reddito di 4.426 euro** (con 29 euro di altre variazioni in aumento);
- dall'1.9.2023 al 31.12.2023 (122 giorni, periodo post trasformazione) il canone è stato pari a 7.772 euro. La **quota imponibile** è pari quindi a 7.384 euro (= **95% × 772**).

Per gli effetti conseguenti alla trasformazione agevolata in società semplice, la società deve procedere a dichiarare il periodo d'imposta 2023 **utilizzando unicamente il modello Redditi SP 2024** e compilando come segue:

1. il **frontespizio**;



SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	Ragione sociale										
	Codice fiscale		Partita IVA								
	Data di efficacia giuridica fusione/scissione	Periodo di imposta	Stato	Natura giuridica	Situazione						
	giorno mese anno	dal 01 01 2023 al 31 12 2023	1	2 3	8						

2. il **quadro RF**;



RF1	Codice attività	1 682001	ISA: cause di esclusione	2 2				
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)						15.535	,00
RF3	Opzioni	IAS 1	Rimanenze	2	Opere, forniture e servizi di durata ultranuale	3		
Risultato del conto economico	RF4 A) UTILE						4.397	,00
	RF5 B) PERDITA							,00

RF30 Applicazione IAS/IFRS								
Altre variazioni in aumento	Rimanenze			Opere, forniture e servizi				
	1		,00	2		,00	3	,00
	99	2	29,00	3	4	,00	5	6
	7	8	,00	9	10	,00	11	12
	13	14	,00	15	16	,00	17	18
	19	20	,00	21	22	,00	23	24
	25	26	,00	27	28	,00	29	30
	31	32	,00	33	34	,00	35	36
	37	38	,00	39	40	,00	41	42
	43	44	,00	45	46	,00	47	48
	49	50	,00	51	52	,00	53	54
							55	29,00
	RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							29,00

Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E						4.426	,00
	RF58 Redditi da partecipazioni in società di cui all'art. 5			Reddito minimo	1	,00	2	,00
	RF59 Perdite da partecipazioni in società di cui all'art. 5							,00
	RF60 REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA)			Perdite non compensate	1	,00	2	4.426 ,00

3. il quadro RB;

SEZIONE I	Rendimento catastale	Utilizzo	Possesso	Immobili	Canone di locazione	Casi	Confron-	Imponibile	Non imponibile
Reddito dei fabbricati	giorni	%	storici	(vedere istruzioni)	particolari	(*)			
RB1	1 5.608 ,00	2 3	3 122	4 100	5 6	7.384 ,00	7	8	9 7.384 ,00
	Esenzione IMU	Codice comune	11	12 L781			10		,00

4. il quadro RQ.



SEZIONE XXII

Assegnazione
o cessione di beni ai
soci o trasformazione
in società semplice

		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ94	Beni immobili	¹ 376.176,00	² 550,00	³ 375.626,00
RQ95	Beni mobili	¹ ,00	² ,00	³ ,00
RQ96	Total	Imponibile	Società non operative	Imposta sostitutiva
		¹ 375.626,00	² ,00	³ 30.050,00
RQ97	Riserve in sospensione	Imponibile	Aliquota	Imposta sostitutiva
		¹ ,00	² 13%	³ ,00

Si rileva, infine, che la società è altresì tenuta a compilare la **sezione del quadro RS** dedicata alla **verifica dell'operatività**, righi da RS11 a RS18 (cosiddetto **test di operatività**). A tal riguardo, si ritiene che per quanto riguarda il periodo d'imposta 2023 debba essere considerato il valore fiscale del fabbricato per la quota corrispondente al periodo **ante trasformazione**, quando il canone attivo era classificato tra i ricavi e la società produceva reddito d'impresa. Così, ad esempio, ipotizzando un valore fiscale del fabbricato su base annua di 277.200 euro, la valorizzazione del periodo d'imposta 2023 sarebbe pari a 184.546 euro ($277.200/365 \times 243$).

Per gli opportuni **approfondimenti** sugli impatti della disciplina della trasformazione agevolata sulla dichiarazione dei redditi, si **rinvia** al precedente articolo “[Trasformazione agevolata in società semplice in dichiarazione](#)”.



ACCERTAMENTO

Concordato biennale: quando la scelta sull'adesione o meno può essere modificata?

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Il **D.Lgs. 13/2024** ha introdotto il nuovo istituto del **“concordato preventivo biennale”**, al fine di favorire l'**adempimento spontaneo** degli obblighi dichiarativi.

Esso si rivolge ai **contribuenti di minori dimensioni**, che siano titolari di **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di **arti e professioni, residenti** nel territorio dello Stato. Nello specifico, possono fruire del concordato biennale i **soggetti esercenti attività d'impresa e arti o professioni**, ai quali si rendono **applicabili gli ISA** nonché, solo per il solo **periodo d'imposta 2024**, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che aderiscono al **regime forfetario**.

Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l'Agenzia delle entrate formuli una **proposta di concordato** per la **definizione biennale** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'**imposta regionale sulle attività produttive**.

Ovviamente, il contribuente è assolutamente **libero di aderire o meno** alla **proposta di concordato**. Al riguardo, nella **relazione illustrativa** al **D.Lgs. 13/2024**, è stata sottolineata l'*“estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma”*.

Dunque, occorre chiedersi se il contribuente possa **modificare** la propria **scelta sull'adesione o meno** in un secondo momento. Siamo, cioè, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia **già presentato la dichiarazione**, ma successivamente intenda **modificare** la **scelta effettuata**.

Si consideri che l'[articolo 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), esclude l'applicazione della **remissione in bonis** per l'adesione al **concordato preventivo biennale**.

In virtù di ciò e delle **tempistiche dell'istituto** in esame, si ritiene, quindi, **necessario distinguere** tra **dichiarazione correttiva, tardiva e integrativa**.



In particolare, la **dichiarazione correttiva** è quella presentata entro gli **ordinari termini di presentazione**, al fine di sostituire la precedente dichiarazione oggetto di modifica. Tale dichiarazione **sostituisce integralmente quella trasmessa precedentemente** e non sconta l'irrogazione di alcuna **sanzione**.

In questo caso si ritiene **possibile modificare la scelta** compiuta in origine circa **l'adesione o meno** al concordato biennale, tenuto conto che **l'intento del legislatore** di raccogliere adesioni tempestive all'istituto risulterebbe comunque **soddisfatto**.

Inoltre, si consideri che il **medesimo principio** è stato applicato dalla stessa Amministrazione finanziaria in tema di ISA quando, nel contesto della [circolare n. 16/E/2020](#), ha precisato che: *“a seguito dell'applicazione degli ISA, un contribuente può accedere alle premialità se raggiunge un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA risultante dall'ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari”*.

Passando alla **dichiarazione tardiva**, che è quella **trasmessa entro 90 giorni** dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, occorre rilevare che essa, ai sensi dell'[articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998](#), è considerata **valida**, ma resta ferma l'applicazione delle **sanzioni** per il ritardo.

Anche mediante tale dichiarazione, che – come detto – dalla legge stessa è considerata valida, si ritiene possibile **modificare la scelta** compiuta originariamente, considerato altresì che la **tempestività dell'adesione** può dirsi ugualmente assicurata in tale ipotesi.

Peraltro, anche in questo caso, il **medesimo principio** è stato applicato dall'Agenzia delle entrate in tema di ISA, quando nel contesto della [risposta a interpello n. 31/2020](#), ha chiarito che il contribuente ha diritto a **beneficiare delle premialità** anche considerando il punteggio ISA derivante dalla **dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario**.

Infine, la **dichiarazione integrativa** è quella presentata, una volta **scaduti gli ordinari termini di presentazione**, al fine di emendare una precedente dichiarazione validamente e tempestivamente presentata. A seguito della modifica dell'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), tale dichiarazione (sia a favore che a sfavore dei contribuenti) può essere presentata **entro il termine di decadenza** previsto per l'accertamento della relativa annualità.

In tale ipotesi, si ritiene che, da un lato, la previsione di cui all'[articolo 35, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#), la quale **esclude** l'applicazione della **remissione in bonis** per l'adesione al concordato biennale, e, dall'altro, il **mancato rispetto** dell'esigenza legislativa (ovvero, la **tempestività dell'adesione**), depongono a **sfavore** della possibilità di modificare la scelta in origine operata.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Le modifiche alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nel correttivo Ires

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie

Scopri di più

Uno dei temi sensibili nell'ambito delle **operazioni di acquisizione di partecipazioni di controllo** è quello della limitazione al **riporto a nuovo delle perdite della società**, le cui partecipazioni **vengono trasferite**. Sotto questo profilo, l'attuale [articolo 84, comma 3, Tuir](#) (senza le modifiche previste dal Correttivo Ires) statuisce **alcuni vincoli al riporto delle perdite**, rendendolo **non possibile** laddove:

- venga **ceduta la maggioranza delle partecipazioni** delle società che riporta le perdite;
- venga **modificata l'attività principale** svolta negli esercizi in cui dette perdite sono state realizzate.

Il divieto di riporto delle perdite si applica laddove la **modifica della attività** avvenga nel periodo di **trasferimento delle partecipazioni** o nei **due successivi** o anteriori. La ratio della norma è evidentemente quella di **bloccare il commercio delle c.d. bare fiscali**; obiettivo realizzabile, laddove venga acquista la **maggioranza delle partecipazioni** in una società in perdita, a cui poi venga mutata l'attività, al fine di trasferire i ricavi del soggetto in utile in un contenitore societario in perdita (acquisito a tale scopo), ottenendo così una sostanziale **compensazione intersoggettiva delle perdite stesse**.

Ora, a prescindere dalle esimenti (numero **dipendenti non inferiori a 10** e soddisfacimento del **test di vitalità**), questa limitazione **poggia su un chiaro presupposto**, ovverosia la modifica della **attività principale esercitata dalla società in perdita**. Tale presupposto è stato variamente interpretato dall'Agenzia delle entrate che ha esteso, in modo significativo, la **definizione di "modifica della attività"**. Il riferimento, tra gli altri, è la [risposta ad interpello n. 214/2022](#) con cui sono state esaminate, dal punto di vista della modifica della attività principale, **due circostanze**:

- la prima, è la concessione della **gestione in affitto di azienda** da parte del soggetto che ha prodotto le perdite. In tal caso non si produce, secondo la **condivisibile tesi** espressa nell'Interpello citato, una modifica sostanziale del tipo di attività eseguita, ma semplicemente una **diversa modalità organizzative per gestire la stessa attività**;



- la seconda, invece, del tutto non condivisibile, è che un'immissione di risorse finanziarie, da parte del soggetto che ha acquistato la maggioranza delle partecipazioni, può equivalere ad una modifica della attività. Sul punto, la risposta all'interpello citato recita: *“si ritiene che la preclusione antielusiva specifica possa scattare, in linea teorica, salvo riscontro caso per caso, sia laddove vi sia il passaggio dell'attività principale svolta dalla società da un comparto merceologico ad un altro, sia, a determinate condizioni, quando il cambiamento avvenga nell'ambito dello stesso comparto merceologico e comporti una espansione/riattivazione della principale attività un tempo esercitata (e da cui sono conseguite le perdite).”*

Non risulta chiaro, a chi scrive, come l'inserimento di risorse finanziarie possa generare un cambiamento della attività, quando il comparto merceologico (nel quale essa è svolta) è il medesimo di quella svolta dalla società, le cui partecipazioni sono state acquisite. Il passaggio non risulta adeguatamente motivato, nemmeno nel caso in cui, come si dice nel testo citato, le risorse aggiuntive immesse nella società fossero superiori a quelle fisiologicamente a disposizione della società che riporta le perdite. Ma anche se fosse provato che l'acquirente la maggioranza delle partecipazioni ha immesso ingenti risorse proprie per finanziare e riorganizzare un'attività in perdita, sfugge il motivo per cui questa operazione dovrebbe essere ascritta tra quelle elusive. L'operazione elusiva consiste nel seguente esempio: la società Alfa, che vende capi di abbigliamento ed è in forte utile, acquista il controllo della società Beta che vende giocattoli in forte perdita, e successivamente trasferisce parte del proprio fatturato alla società Beta che, nel frattempo, ha cambiato l'attività, entrando nel mercato dell'abbigliamento, ottenendo così la compensazione di fatto della perdita con l'utile trasferito. Ma se al contrario la società Alfa acquista il controllo della società Beta, e successivamente immette ingenti risorse finanziarie e continua l'attività di cessione di giocattoli, in che modo sarebbe realizzato un intento elusivo di compensazione delle perdite mediante modifica della attività?

Evidentemente queste perplessità erano presenti anche nelle considerazioni che hanno portato a riscrivere il testo dell'[articolo 84, comma 3, Tuir](#), così come emerge nel Correttivo Ires approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024 e applicabile alle operazioni realizzate dal periodo d'imposta di approvazione della presente modifica, quindi, verosimilmente, il 2024. Infatti, nel nuovo comma 3, del citato [articolo 84, Tuir](#), si chiarisce, questa volta in modo inequivocabile, che *“... la modifica della attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o comparto merceologico”*, mentre non viene eseguito alcun accenno al tema della immissione di risorse finanziarie. Ciò ad attestare che l'unica modifica della attività è quella oggettiva ed essa non si realizza mai tramite un mutamento organizzativo o un incremento della capitalizzazione.

Interessanti sono anche le novità in materia di esimenti, cioè le circostanze che (ove verificate) rendono inapplicabile le limitazioni all'utilizzo delle perdite. Nell'attuale comma 3, dell'[articolo 84, Tuir](#), le esimenti invocabili dalla società che ha prodotto le perdite sono rappresentate dall'aver avuto, nel biennio precedente a quello del trasferimento delle partecipazioni, un numero di dipendenti mai inferiori a 10 unità e dal superamento del c.d. test



di vitalità.

Nella versione post modifiche del correttivo Ires, **scompare il riferimento al numero dei dipendenti**, mentre viene introdotta una **nuova esimente** rappresentata dal **trasferimento delle partecipazioni e modifica della attività** all'interno di un **medesimo gruppo di imprese**. In tal caso, viene considerato come unico soggetto rilevante il gruppo di imprese, all'interno del quale possono essere eseguite **operazioni che comportano una compensazione intersoggettiva** tra perdite ed utili, proprio in funzione della sostanziale unicità del soggetto sul piano economico, ancorché esso si presenti come **una pluralità di soggetti sul piano giuridico**. Peraltro, va rilevato come **all'interno del gruppo sarebbe possibile ottenere**, comunque, una **compensazione intersoggettiva delle perdite** tramite l'adesione al consolidato fiscale; quindi, **una limitazione all'utilizzo delle perdite sarebbe distonica con altre disposizioni di sistema**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aspetti particolari del monitoraggio delle cripto-attività

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Tassazione e monitoraggio delle criptoattività

[Scopri di più](#)

Il **monitoraggio delle cripto-attività**, a partire dal 2023, presenta **non pochi dubbi applicativi**. Partiamo da quelle che sono le certezze.

Innanzitutto, non vi è dubbio che, a partire dal 2023, stante la normativa in vigore, **tutte le cripto-attività sono oggetto di monitoraggio**.

Diversamente, fino al 2022, come chiarito dalla [circolare n. 30/E/2023](#), le cripto-attività (diverse dalle valute virtuali) **non erano oggetto di monitoraggio fiscale**.

Quest'anno il **quadro W fa il suo debutto nel Modello 730**. La novità non è di poco momento, in quanto il professionista incaricato **deve apporre**, sul suddetto modello, il **visto di conformità**. Ovviamente, se l'apposizione del visto può non generare **particolari disagi di fronte ad una certificazione di lavoro dipendente**, ben altra cosa è apporre il **visto di conformità ad un quadro W**.

In chiave rassicurante, la [circolare n. 12/E/2024](#) ha chiarito, tuttavia, che **il visto di conformità non serve in caso di solo monitoraggio**.

Si tratta di un **chiarimento interessante** che, però, avrà **poco spazio con le cripto-attività**, atteso che tali attività sono **soggette all' imposta sulle cripto-attività**, a decorrere **dal 2023**.

Più interessante, invece, è il chiarimento contenuto nel citato documento di prassi, per cui **il valore finale di cui alla colonna 8 del quadro W non è oggetto di visto di conformità**.

In sostanza, il visto di conformità rimane confinato alla **casistica del credito per le imposte estere** (colonna 12 del quadro W) che verosimilmente **non troverà frequente compilazione in presenza di cripto-attività**.

La compilazione della colonna 8 del quadro W, tuttavia, **porta con sé il problema della valorizzazione**.



L'Agenzia delle entrate, nella [circolare n. 12/E/2024](#), chiarisce che, in prima battuta, occorre fare riferimento al **valore delle cripto-attività** al termine di ciascun anno solare **rilevato dalla piattaforma dell'Exchange** dove è avvenuto l'acquisto della stessa cripto-attività.

Qualora non sia possibile rilevare il **valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento** dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, **tal valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma**, dove le **medesime cripto-attività sono negoziabili** o da siti specializzati nella rilevazione dei **valori di mercato** delle stesse.

Da ultimo, se non si riesce a determinare il valore di mercato con **nessuno dei due metodi**, deve farsi riferimento al **costo di acquisto delle cripto-attività**.

Il **costo di acquisto**, pertanto, trova applicazione in casi **meramente residuali**.

In ogni caso, la [circolare n. 12/E/2024](#) esclude che l'individuazione del valore **possa avvenire mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio** rilasciata dal contribuente.

Altro tema connesso alla valorizzazione delle cripto-attività attiene alla possibilità di una **valorizzazione cumulativa**.

Nella videoconferenza dello scorso 1.2.2024 è stato chiesto all'Agenzia delle entrate se **il monitoraggio cumulativo delle cripto-attività sia ancora ammesso** o se il contribuente si debba ora **dilettare a monitorare rigo per rigo ogni singola cripto-attività**.

L'Agenzia delle entrate ritiene ammissibile il **monitoraggio cumulativo**, confermando l'approccio della [circolare n. 30/E/2023](#) e della precedente [circolare n. 12/E/2016](#) in tema di **dossier titoli**.

Purtroppo, il quesito è riproposto nella [circolare n. 12/E/2024](#), ma **la risposta appare meno appagante**.

Si legge, infatti, che *“in base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “Determinazione Cripto Attività” della circolare di liquidazione del modello 730/2024 [Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68478/2024], per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria”*.

Vogliamo sperare che il **quesito voglia solo ricordare quelle che sono le istruzioni** e che non sia inteso come una **rivisitazione delle tesi espresse** nelle circolari segnalate in precedenza.

In tema di tassazione dei redditi connessi alle cripto-attività, ricordiamo il precedente contributo dello scorso 25.3.2024 [“Debutto delle criptoattività nel quadro RT”](#).



Questi e altri temi verranno **approfonditi nel seminario** “[Tassazione e monitoraggio delle criptoattività](#)” previsto per il prossimo 24.10.2024.